

Art. 27 Regolamento C.O.S.A.P.

Omissis...

2 Per le occupazioni seguenti è prevista l'esenzione ma è comunque necessario dare, almeno 10 giorni prima, salvo casi d'urgenza, comunicazione al Comune, che può negare il consenso, o limitarne l'uso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile o se il sacrificio imposto alla collettività risulta eccessivo:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da IPAB, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), dei T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS, come individuate dagli artt. 10 e seguenti dei D.Lgs 4.12.1997 n. 460;
- b) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, dallo stesso patrocinate;
- c) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
- d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- e) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- f) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano quali ad esempio fioriere, a condizione che sia rilasciato parere positivo dall' U.T.C e dall'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di loro competenza, e che una volta posizionati non venga alterata la loro reale destinazione d'uso;
- g) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento o debitamente autorizzata in funzione dello svolgimento di servizi pubblici locali;
- h) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di feste civili e religiose, nel rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamento.
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 2 ore;
- k) occupazioni per la vendita di prodotti il cui utile venga interamente destinato a scopi benefici.
- l) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché facilmente movibili e nel rispetto del codice della strada.

...omissis.